



2017

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD)

PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la *“Nota Integrativa al bilancio di previsione”* 2017 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa, al fine di perseguire gli obiettivi programmati.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1)

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi delle entrate del bilancio seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni del triennio, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il **"Titolo 1"** comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il **"Titolo 2"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il **"Titolo 3"** sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il **"Titolo 4"** è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il **"Titolo 5"** propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) il **"Titolo 6"** propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il **"Titolo 7"** propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il **"Titolo 9"** comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2017	2018	2019
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	326.841,00	326.841,00	326.841,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	326.841,00	326.841,00	326.841,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	524.606,28	509.588,00	506.359,84
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	524.606,28	509.588,00	506.359,84
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	127.341,84	124.261,84	123.941,84
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.700,00	6.500,00	6.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	1.500,00	1.300,00	1.300,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	151.041,84	147.561,84	147.241,84
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	218.089,61	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	218.089,61	0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	354.700,00	354.700,00	354.700,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	400.000,00	400.000,00	400.000,00

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1^

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1^ (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2017.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che la legge di stabilità ha introdotto per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Ciò si traduce di fatto in un blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, dal quale viene esclusa solo la TARI, blocco che, stando alle indicazioni del Disegno di legge di bilancio approvato dal Governo, è confermato anche per il 2017.

Scopo dichiarato dal legislatore è quello di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

Solo per la Tasi e limitatamente all'anno di imposta 2017, così come accaduto per l'esercizio finanziario 2016, e facendo esclusivo riferimento agli immobili non esentati dalla tassazione immobiliare, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016. Per approfondimenti, si rimanda al paragrafo successivo.

TASI

La legge di stabilità 2016 ha disposto l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad essere dovuta.

Un aspetto sicuramente significativo è quello dell'eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.

Il governo ha garantito il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato sulla base del gettito TASI 2016.

Il blocco temporaneo delle aliquote e delle tariffe non ha consentito ai comuni di introdurre nel 2016 la maggiorazione TASI: è stato concesso ai comuni che si sono avvalsi della maggiorazione TASI negli anni precedenti di mantenerla nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per avvalersi di tale opportunità è necessario adottare una espressa deliberazione di consiglio comunale.

Ciò comporta che l'aliquota dello 0,8 sulla super Tasi che fino al 2015 i comuni hanno potuto applicare sull'abitazione principale portando l'aliquota massima al 3,3 per mille oppure sugli altri immobili, salendo all'11,4 per mille, non potrà essere introdotta nei comuni che fino al 2015 non hanno scelto di portare ai massimi livelli consentiti la tassazione sugli immobili.

Conseguentemente la super Tasi, potrà continuare ad essere legittimamente applicata solo nei Comuni dove era già applicata su seconde case e altri immobili.

Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non prevede la maggiorazione TASI.

La disciplina dell'imposta, con particolare riferimento alle riduzioni del tributo e alla individuazione dei servizi indivisibili ed ai relativi costi, è rimessa all'apposito regolamento.

approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 23/07/2014, mentre la conferma delle aliquote sarà prevista con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente è stato previsto uno stanziamento in bilancio di Euro 1.550,00 relativa alla riscossione ordinaria ed Euro 100,00 per attività di verifica e controllo.

I.M.U.

Abitazione Principale

La politica dichiaratamente espansiva adottata dal legislatore con la manovra per il 2016 che ha soppresso la tassazione locale sull'abitazione principale ha indirettamente confermato quanto già disposto nel 2014 in merito all'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).

Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Terreni Agricoli

Dal lato dei terreni agricoli, la legge di stabilità 2016 ha introdotto rilevanti novità:

1. in primis, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.
2. Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
3. Sono inoltre esenti da IMU:
 - a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

In considerazione dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.

Infine la legge di stabilità per il 2017 elimina la franchigia di 6.000 euro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011 che prevedeva l'assoggettamento di tali terreni solo per la parte di valore eccedenti i 6.000 euro.

Comodato gratuito

Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità innova il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad

abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla base delle novità normative introdotte con la legge di stabilità 2016, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari ad Euro 197.000,00 per l'attività ordinaria e pari ad Euro 4.000,00 per attività di verifica e controllo.

Tali previsioni sono state determinate tenendo conto che le aliquote restano invariate dal 2015 e pertanto il gettito IMU 2017 si presume pari alle riscossioni dell'anno precedente, visto che non vi sono stati interventi normativi in materia tali da far prevedere una variazione di gettito.

TARI

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

4. nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
5. nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2017 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 116.791,00.

Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio, che ammontano a euro 116.791,00 e le relative spese, pari a euro 116.791,00.

Il relativo regolamento, approvato con deliberazione n. 16 del 23/07/2014, ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe sarà fissata con deliberazione da adottarsi entro la scadenza per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

E' bene rammentare che la legge di stabilità per il 2016 ha prorogato a tutto il 2017 la possibilità di adottare coefficienti di produzione che si discostino dai valori minimi o massimi di non oltre il 50%. Analogamente è data la possibilità, fino a tutto il 2017, di non considerare

per le utenze domestiche il numero dei componenti la famiglia.

I coefficienti di produzione sono individuati dal decreto Ronchi, il D. Lgs. 158/1999, ed incidono sul calcolo della tariffa: la deroga che il legislatore della legge di stabilità estende a tutto il 2017 permette di evitare di concentrare in pochi anni l'aumento delle tariffe che la TARI porta con sé.

Va da sé che, terminato il periodo transitorio, i comuni dovranno adottare valori che si collocano all'interno di quelli minimi e massimi indicati dal DPR. 158/1999.

Pertanto nella fase di transizione i comuni cercheranno, quanto più possibile di calibrare le tariffe delle utenze domestiche e non, facendo in modo di allinearsi, in via tendenziale, ai coefficienti di produzione previsti dal decreto Ronchi.

Addizionale IRPEF

Il nostro Comune non applica l'Addizionale Comunale all'IRPEF

TOSAP

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro 3.000,00.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 4.400,00.

Si fa presente che il nostro ente non si è avvalso della facoltà di aumentare l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni prevista dall'art. 11, comma 10 della legge 449/1997. A tal proposito il comma 739 della legge di stabilità per il 2016 ha fatto salvi gli aumenti disposti dai comuni sulla base della previsione normativa testè richiamata, disposizione legislativa che successivamente è stata abrogata dall'art. 23, comma 7 del D.L. 83/2012: con una norma di interpretazione autentica il legislatore della legge di stabilità ha disposto che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di disporre gli aumenti tariffari dell'imposta comunale sulla pubblicità prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa.

Assegnazione compensativa dello Stato per minori introiti Imposta comunale Immobili

Anche per il 2017 è prevista l'assegnazione compensativa dallo Stato a seguito di minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'art. 10, comma 49 della legge Regionale 14 agosto 2008 n. 9, che per quanto riguarda gli enti della Regione FVG viene trasferito tramite la Regione.

L'importo previsto per il nostro ente per l'anno 2017 è pari ad euro 68.580,31 quantificato in base all'assegnazione relativa all'anno precedente.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2^

Anche per il titolo 2^ si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune categorie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si precisa che:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dal trend storico degli anni precedenti.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. II - Tip. 101)	Importo 2017
Contributi Statali	33.714,80
Contributi per servizio elettorale	20.000,00
Totale	53.714,80

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. II - Tip. 101)	Importo 2017
Trasferimento regionale perequativo	69.872,09
Trasferimento da Comuni per libri biblioteca	500,00
Altri trasferimenti dai Comuni	2.500,00
Contributo regionale su addizionale energia elettrica	15.847,63
Trasferimenti dalla Regione per minor gettito ICI	68.580,31
Trasferimenti Regionali per il finanziamento del Bilancio . FONDO ORDINARIO	235.354,08
Contributo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98	4.364,70
Contributo Regionale per cantieri lavoro	4.678,58
Contributo dalla Regione per minori entrate imposta insegne	1.069,35
Contributo dalla Regione per sist.chiesa "S.Margherita"	8.400,00
Contributo dalla Regione per potenz.dotazioni volontari prot.civile – LR 64/1986, art.10	5.375,00
Contributo dalla Regione per lavori di restauro sede municipale – LR 77/1981, art.14	37.000,00
Totale	453.541,74

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3^

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Poiché non sempre questi vengono gestiti direttamente dal comune, il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del titolo 3^ deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
- c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi deve essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni dell'ente

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente:

- i proventi sono adeguati;
- non si è provveduto alla revisione dei canoni;
- relativamente al patrimonio immobiliare indisponibile, l'Ente non presenta tipologie soggette all'art. 32 della Legge n. 724/94.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. III - Tip. 100)	Importo 2017
Proventi da impianti e centri sportivi - Palestra	7.000,00
Proventi da impianto fotovoltaico	6.200,00
Proventi da installazione antenne telefoniche (wind) presso Campo sportivo	17.106,24
Proventi utilizzo locali comunali	850,00
Fitti di fabbricati	13.245,60
Proventi dal Servizio di trasporto scolastico	1.100,00
Proventi da attività integrative scolastiche	8.700,00
Diritti di segreteria di anagrafe	200,00
Proventi da Crematorio	14.500,00
Proventi da illuminazione votiva	500,00
Proventi da concessioni cimiteriali	2.000,00
Proventi quote di frequenza e refezione scolastica - Mensa centralizzata	50.000,00
Diritto fisso su carte d'identità	1.500,00
Diritti di visura ufficio tecnico	250,00
Diritti di segreteria su pratiche edilizie	2.000,00
Totale	125.151,84

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in Tesoreria quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

In termini generali, un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. La fattispecie, comunque, non ricorre nel comune di Campolongo Tapogliano. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2017 sono costituite da:

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. III - Tip. 300)	Importo 2017
Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria	700,00
Interessi di mora da altri soggetti	800,00
Totale	1.500,00

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dal nostro ente. Al momento in bilancio non è stata inserita nessuna posta. Si resta in attesa dell'approvazione dei bilanci delle società partecipate dall'ente

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2017 sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. III - Tip. 500)	Importo 2017
Proventi da Ente Gestore del servizio idrico integrato per l'utilizzo degli impianti	8.730,00
Rimborso spese gestione immobili di proprietà comunale	1.000,00
Proventi e rimborsi diversi	600,00
Proventi e rimborsi diversi	1.800,00
Proventi dal tesoriere per sostegno iniziative culturali el comune	610,00
Incassi per pagamenti non dovuti	500,00
Ritenute IVA da reverse charge attività commerciale	800,00
Ritenute IVA split payment attività commerciale	5.000,00
Totale	19.040,00

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4^

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2017, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. L'ente non percepisce tale tipologia di entrate

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4^ comprende i contributi in c/capitale da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati.

Nel bilancio dell'Ente sono previsti sia trasferimenti da parte di amministrazione locali in quanto l'ente non percepisce trasferimenti di capitale provenienti dallo Stato, che trasferimenti di capitale da altri soggetti.

I **trasferimenti di capitale dalla regione** e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni locali (Tit. IV - Tip. 200 e 300)	Importo 2017
Contributo per investimenti dall'UTI Agroaquileiese	25.189,61
Contributo in conto capitale dalla Regione per redazione studio di micronazione sismica	7.500,00
Contributo in conto capitale dalla Regione per struttura protezione civile	5.400,00
Totale	38.089,61

I **trasferimenti di capitale da altri soggetti** sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi e trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - Tip. 200 e 300)	Importo 2017
Trasferimento di capitali da soggetti privati - Terna	180.000,00
Totale	180.000,00

Alienazione di beni patrimoniali

Non sono previste alienazione di beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017/2019 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 15.09.2016. Con tale deliberazione si dà atto che nel triennio considerato non vi sono immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione e successiva alienazione.

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i “*proventi delle concessioni edilizie*” e le relative sanzioni. Nel nostro caso nessuna quantificazione è stata effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico responsabile di questa tipologia d'entrata.

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2017, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le “*entrate ricorrenti*” e quelle “*non ricorrenti*”.

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita “*a regime*” un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti “*continuativi*” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi “*ricorrenti*”.

Partendo da queste premesse, sono da considerare “*non ricorrenti*” e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2017	2018	2019
Sanzioni	6.700,00	6.500,00	6.500,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti regionali per investimenti	12.900,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti UTI	25.189,61	0,00	0,00
Trasferimento di capitale da società privata	180.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate non ricorrenti	228.789,61	10.500,00	10.500,00
in % sul totale entrate	14,12%	0,76%	0,76%

Non sono state indicate quelle per le quali non c'è previsione in bilancio

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

L'ente non ha prestato e garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1[^] Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1[^], suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1[^] della spesa nel bilancio annuale 2017 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 [^] SPESA)	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01- Organi istituzionali	41.316,00	41.316,00	36.954,00
Programma 02 - Segreteria generale	60.934,74	59.293,58	59.293,58
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	70.374,23	68.355,72	68.655,72
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.850,00	29.850,00	29.850,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	138.685,32	127.821,18	127.941,18

Programma 06 - Ufficio tecnico	61.847,14	58.439,41	58.439,41
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	58.248,06	57.830,19	57.830,18
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	4.867,00	4.867,00	4.867,00
Programma 10 - Risorse umane	3.254,42	676,00	676,00
Programma 11 - Altri servizi generali	14.532,72	14.763,92	14.763,92
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	14.026,00	13.726,00	13.726,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 01 - Istruzione prescolastica	11.894,16	11.494,16	11.494,16
Programma 02 - Altri ordini di istruzione	11.886,96	11.686,96	11.686,96
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	109.250,00	108.750,00	108.750,00
Programma 07 - Diritto allo studio	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.979,42	19.785,87	18.536,34
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.329,33	13.259,33	13.554,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	24.017,58	23.110,16	22.461,94
Programma 02 - Giovani	2.250,00	2.250,00	2.250,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.500,00	16.228,16	18.000,00
Programma 03 - Rifiuti	99.299,10	98.799,10	98.799,10
Programma 04 - Servizio idrico integrato	3.545,79	3.327,82	3.097,19
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	28.800,55	31.800,55	31.633,70
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	10.525,00	5.150,00	5.150,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Programma 02 - Interventi per la disabilità	7.950,00	7.950,00	7.950,00
Programma 03 - Interventi per gli anziani	5.300,00	4.500,00	4.500,00
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.650,00	1.650,00	1.650,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 01 - Fonti energetiche	21.300,00	21.300,00	21.300,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	6.164,57	5.472,87	6.524,32
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	37.605,31	37.605,31	37.597,91
Programma 03 - Altri fondi	1.446,31	1.446,31	11.446,31
TOTALE TITOLO 1	943.729,71	912.605,60	919.478,92

2.1.1 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.

Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, in questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del corrente bilancio ai richiamati vincoli.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2017, calcolata ai sensi del combinato disposto dagli art. 22 della L.R. 18/2015 e art. 6 comma 16 della L.R. 33/2015 è inferiore al corrispondente dato della media del triennio 2011-2012-2013.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2017 al 29,69% e, dunque, inferiore al limite di legge fissato nel limite del 50% della spesa corrente.

Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che *"... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."*

Per ciò che concerne le possibilità assunzionali, a seguito della rimozione del blocco imposto per agevolare la ricollocazione dei lavoratori in esubero delle provincie, gli enti locali possono programmare le nuove assunzioni per il triennio 2017-2019 cumulando le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2016 con la quota derivante dai "resti" degli esercizi precedenti e con le cessazioni previste nei prossimi due anni.

La legge di stabilità per il 2016 ha reintrodotto il blocco della contrattazione decentrata (art. 9-comma 2bis- del D.L.78/2010) con un tetto che non è più quello del 2010 ma quello del 2015: su questo punto si precisa, altresì che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale è stato automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come illustrato nella circolare R.G.S. n. 12 del 15.04.2011.

Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza

I vincoli su queste spese sono due: il primo introdotto dal comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 che prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 2009. Vi è poi un secondo limite, introdotto dal comma 1 dell'art. 14 del D.L. 66/2014 che prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 4,2% della spesa del personale presunta desunta dal conto annuale del 2012.

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un ammontare non superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni

Si dà atto che non sono state previste spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Limiti alle Spese per Missioni

Le spese per missioni - anche all'estero - dei dipendenti sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 per l'anno 2017. Si precisa che tale limite verrà ricalcolato in funzione del trasferimento di una quota di tale spesa all'UTI Agroaquileiese.

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente, dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese per missioni	Importo 2017
Indennità di missione e rimborso spese al personale dei servizi generali	158,18
Totale	158,18

Limiti alle Spese di Formazione

Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 e sono pari ad euro 500,00 e risultano il 50 % della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 (in quell'anno pari ad euro 1.000,00). Anche questa spesa, così come indicato per le missioni, sarà oggetto di rideterminazione durante il corrente esercizio 2017 in fase di determinazione quota da trasferire all'Uti AgroAquilaiese per l'ex proprio personale trasferito in Unione.

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese di formazione	Importo 2017
Corsi di aggiornamento e formazione del personale	500,00
Totale	500,00

Limiti alle Spese per Automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state previste nel rispetto del nuovo limite fissato dall'articolo 15, del D.L. 66/2014 che prevede che dal primo maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possano sostenere tali spese per un importo superiore al 30% della spesa del 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Per l'anno 2017 sono pari ad euro 7.550,00 e non risultano inferiori al 70% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2011 in quanto i capitoli inseriti nel Bilancio di Previsione 2017 sono comprensivi delle spese di manutenzione dello Scuolabus, mezzo con il quale l'Ente svolge attività istituzionale di trasporto scolastico e che presenta, per sua natura, alti costi di manutenzione. A ciò si aggiungono anche i costi per i mezzi della Protezione Civile e

quant'altro necessario per la tutela della sicurezza ed ambiente.

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente:

Spese per automezzi ed assimilate	Importo 2017
Copertura assicurativa automezzi Protezione civile	1.550,00
Spese per acquisto carburante automezzi comunali - No scuolabus	2.000,00
Acquisto beni di consumo per gli automezzi comunali	1.600,00
Spese per prestazione servizi per automezzi	1.300,00
Copertura assicurativa parco auto	1.100,00
Totale	7.550,00

2.1.2 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 509 della Legge di stabilità 2016 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. Nel 2017 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo almeno il 70 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione.

Nel 2018 tale soglia viene fissata al 85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio"*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2017 è così riassumibile:

Lo stanziamento in bilancio 2017 della voce U: 1.10.01.03 è di complessivi **€ 37.605,31**.

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

- a) non si è determinato il F.C.D.E sui trasferimenti da altri enti, sulle entrate accertate per cassa, così come previsto dal principio contabile e su tutte quelle entrate la cui riscossione è certa, ovvero il trend del quinquennio evidenzia un incasso del 100% rispetto all'accertamento
- b) con riferimento alla motivazioni di scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, il responsabile del servizio finanziario ha ritenuto applicare, sull'insieme delle tipologie di entrata a rischio esigibilità, la modalità di calcolo del FCDE che, per motivi prudenziali, determina la maggiore percentuale di accantonamento. L'aliquota applicata è stata quella del 100% della percentuale di inesigibilità determinata e non quella ridotta e consentita dal legislatore per il 2017 e 2018.

2.1.3 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento

al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, non sono stati previsti nel bilancio 2017 accantonamenti al fondo rischi spese legali in quanto una quota pari ad Euro 6.000,00 sarà accantonata nell'avanzo di amministrazione 2016 e riguarda passività potenziali.

2.1.4 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, che prevedono, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Com'è noto, per tale disposizione è prevista un'applicazione graduale che distingue tra chi peggiora e chi migliora i conti.

- Nel primo caso, ovvero di aziende che dall'utile passano alla perdita oppure hanno una perdita superiore a quella media del triennio 2011/2013, nel preventivo 2017 deve essere accantonata una somma pari al 75 per cento, del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, con riferimento alle perdite riportate dall'organismo partecipato nell'esercizio precedente.
- Per le società che hanno una perdita media nel triennio 2011/2013 superiore a quella dell'ultimo bilancio disponibile, facendo registrare un miglioramento dei conti, l'accantonamento deve corrispondere ad *"una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011/2013 migliorato del 75% per il 2017"*.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Al riguardo si segnala che l'Ente non partecipa a società in perdita.

2.1.5 Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede, inoltre, che sia adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo ente non ha previsto accantonamenti per spese potenziali.

Altri accantonamenti

Sono stati previsti nel Bilancio 2017-2019 accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato per complessivi € 1.446,31.

2.1.6 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017-2019 e la relativa fonte di finanziamento è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti .

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo .

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2017	Fonte di finanziamento	Importo
Realizzazione interventi di sistemazione del reticolo minore di difesa dagli allagamenti	Trasferimento da Società Privata - Terna	180.000,00

2.1.7 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

L'ente non ha utilizzato previsioni di entrata corrente risultanti dal saldo positivo di parte corrente per finanziare investimenti.

2.2 Titolo 2^ Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1^, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2^.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2^ per missione nel bilancio annuale 2017.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2017

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2^ SPESA)	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 06 - Ufficio tecnico	2.364,36	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	11.250,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 01 - Difesa del suolo	22.614,36	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	203.789,61	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	6.800,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	246.818,33	0,00	0,00

2.2.1 Il programma triennale degli investimenti**Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. d)**

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2017	Fonte di finanziamento	Importo
Realizzazione interventi di sistemazione del reticolo minore di difesa dagli allagamenti	Trasferimento da Società Privata - Terna	180.000,00

In relazione agli investimenti previsti nel titolo 2° della spesa si fa presente che l'ente ha adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 20.03.2017 e che lo schema di programma è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, quindi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta di adozione del bilancio previsionale 2017-2019.

2.3 Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

Per il triennio 2017-2019 non sono previste spese di tale natura.

2.4 Titolo 4^ Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4^ della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1^ della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2017/2019, prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2017.

Le previsioni 2017

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4^ SPESA)	2017	2018	2019
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.068,77	80.355,37	69.933,89
TOTALE TITOLO 4	90.068,77	80.355,37	69.933,89

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"***Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3***

Come già fatto per le entrate (*cf. precedente paragrafo 1.2*), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESE "NON RICORRENTI"	2017	2018	2019
Consultazioni referendarie ed elettorali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti diretti	246.818,33	0,00	0,00
Totale Spese non ricorrenti	266.818,33	20.000,00	20.000,00
in % sul totale spese	15,88%	1,44%	1,44%

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2016 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2017. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2017 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento, e il trend storico e prospettico riferito agli anni dal 2014 al 2019.

Avanzo	2014	2015	2016	2017
Avanzo applicato per spese correnti – Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.	123.160,59	4.594,31	4.849,24	10.857,14
Avanzo applicato per spese c/capitale	64.067,89	41.555,30	160.516,82	0,00
Totale Avanzo applicato	187.228,48	46.149,61	165.366,06	10.857,14

Il dato relativo all'esercizio 2017 è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016	
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2016	348.360,65
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2016	9.429,18
Fondo rischi spese legali 31/12/2016	6.000,00
Fondo rischi perdite società partecipate 31/12/2016	0,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12/2016	3.764,36
Fondo ... al 31/12	0,00
B) Totale parte accantonata	19.193,54
Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	111.339,35
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	23.751,94
Altri vincoli da specificare	3.805,00
C) Totale parte vincolata	138.896,29
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinato agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	190.270,82

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4-1 al D.Lgs 118/2011) nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito mediante apposita tabella riportata nel principio stesso.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Al riguardo si precisa che questo ente prevede nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 di utilizzare quote vincolate del risultato di amministrazione presunto per € 10.857,14.

3.2 Il Ripiano del Disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Si prevede per questo ente un risultato di amministrazione positivo, così come risultante dal su riportato prospetto.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato – Parte entrata	2017	2018	2019
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	20.452,22	8.970,13	8.970,13
Fondo Pluriennale Vincolato per spese c/capitale	28.728,72	0,00	0,00
Totale Entrata FPV	49.180,94	8.970,13	8.970,13

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato – Parte spesa	2017	2018	2019
---	------	------	------

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese c/capitale	8.970,13	8.970,13	8.970,13
Totale Spesa FPV	8.970,13	8.970,13	8.970,13

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11 lettera e) del principio contabile della programmazione del bilancio, si evidenzia che non vi sono investimenti privi di adeguata programmazione.

QUARTA PARTE



IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

5 Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio

Il novellato art. 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevede che:

“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ...

Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.”

In sostanza la legge 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente.

La novità riguarda l'inserimento nel saldo di competenza finale del fondo pluriennale vincolato formato da entrate finali a partire dal 2020. Per gli anni 2017-2019, è demandata alla Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l'inclusione nel saldo o meno. E la legge di bilancio approvata il 7 dicembre ne prevede, al comma 466, la rilevanza, sia in entrata, che in uscita, al netto delle quote finanziate da debito

Pertanto, per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio risulta conseguito nei seguenti termini:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	20452,22	8970,13	8970,13
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	28728,72	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	49180,94	8970,13	8970,13
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	326841,00	326841,00	326841,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	524606,28	509588,00	506359,84
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	151041,84	147561,84	147241,84
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	218089,61	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	934759,58	903635,47	910508,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8970,13	8970,13	8970,13
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	37605,31	37605,31	37597,91
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	1446,31	1446,31	1446,31
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	904678,09	873553,98	880434,70
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	246818,33	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	246818,33	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		118263,25	119406,99	108978,11

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

E' bene tuttavia precisare che si considera rilevante, nel saldo tra entrate e spese finali di competenza, anche per il 2017, il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata, al netto della quota riveniente da ricorso ad indebitamento:

QUINTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

6 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".*

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
CATO - Autorità d'Ambito	Ente strumentale	0,21%
CAMPP	Ente strumentale	0,73%
CEV	Ente strumentale	0,09%

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

6.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
CAFC SPA	1,29	51,65	478.059,49
NET SPA	0,345	1,00	33.721,00

Indice

	PREMESSA	2
1	ANALISI DELLE ENTRATE	4
1.1	Analisi per titoli	4
1.2	Analisi delle voci più significative del titolo 1^	6
1.3	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2^	10
1.4	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3^	11
1.5	Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4^	13
1.6	Strumenti derivati	14
1.7	Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"	14
1.8	Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati	15
2	ANALISI DELLE SPESE	17
2.1	Titolo 1^ Spese correnti	17
2.1.1	Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge	18
2.1.2	Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità	21
2.1.3	Accantonamenti al fondo rischi spese legali	22
2.1.4	Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate	23
2.1.5	Accantonamenti per spese potenziali	23
2.1.6	Interventi programmati per spese di investimento	24
2.1.7	Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente	25
2.2	Titolo 2^ Spese in conto capitale	25
2.2.1	Il programma triennale degli investimenti	26
2.3	Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie	26
2.4	Titolo 4^ Spese per rimborso di prestiti	26
2.5	Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"	27
3	ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29
3.1	Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione	30
3.2	Il Ripiano del Disavanzo	30
4	Il Fondo pluriennale vincolato	31
5	Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio	34
6	Enti ed organismi strumentali	38
6.1	L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali	38